

## IL SINDACO

**VISTA** la nota prot. n. 33703/2017 del Dipartimento di Prevenzione dell'Asur Marche Area Vasta n. 5 – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica (contraddistinta al protocollo di questo Comune con il n.27612 del 05/05/2017) ad oggetto *“Riscontro presenza di materiale in eternit in val Tiberina del Comune di San Benedetto del Tronto, in area a ridosso della Trattoria Cognigni. Proposta di Ordinanza di intervento di bonifica della porzione di copertura realizzata con materiale in amianto”* e l'acclusa relazione di Servizio dei tecnici della prevenzione AM/SISP/2017 – ID 820293/05/04/2017/SBSISP che, tra le altre cose, riporta (testualmente) *“Dai successivi sopralluoghi, effettuati anche in presenza di personale della Polizia Municipale, l'ultimo del 3 aprile 2017, è stato accertato che il primo capannone visionato, sito in via Val Tiberina n.144, di proprietà della Ditta “Stil.Metal, è stato bonificato. Resta in essere l'altro manufatto, per cui sarebbe opportuno emettere proposta di ordinanza per la bonifica del capannone interessato”*.

**PRESO ATTO** di quanto riportato nella relazione di servizio ID-754519/2016, allegata alla nota prot. n. 80526 del 20.10.2016 del Dipartimento di Prevenzione dell'Asur Marche Area Vasta n. 5 – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica (contraddistinta al protocollo di questo Comune con il n. 65428 del 20/10/2016), in riferimento ad un sopralluogo effettuato da tecnici della prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della competente Asur in collaborazione con il personale della Polizia Municipale presso la trattoria Cognigni (testualmente): *“... osservando dalla terrazza, lato nord, in prossimità dell'edificio, è stato individuato un manufatto per metà chiuso, avente una falda in eternit con l'estremità ovest in lamiera e l'altra falda della copertura in lamiera. La parte coperta con le lastre ondulate in eternit risulta in pessime condizioni, imbrunita, con rotture evidenti ai bordi laterali e agli angoli della lastre e con la presenza di materiale vegetale. Pertanto, essendo tale copertura in cemento-amianto, vicina a porte e finestre, vetusta, in pessimo stato di conservazione con presenza di rotture, di microrganismi vegetali e tenendo conto dell'attività degli agenti atmosferici (piogge acide, sbalzi termici, erosione eolica), tutti fattori che possono determinare un potenziale rilascio di fibre aerodisperse, si rende necessario l'intervento di bonifica della parte di copertura in eternit del manufatto sopra descritto, così come previsto dal D.M. 06/09/1994 e dal Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 33 del 30/01/2003.”*

**EVIDENZIATO** che il Medico Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Asur Marche Area Vasta n. 5, con la suddetta nota prot. 33703/2017 (testualmente): *“... **propone di emanare, a tutela della salute pubblica, a norma dell'art. 2, comma 2, lettera a L.R. n. 78/82, nei confronti di chi per legge ha l'obbligo di adempiere. Ordinanza di intervento di bonifica della porzione di copertura realizzata in eternit, in pessimo stato di conservazione e con presenza di rotture, del manufatto sito in via Val Tiberina all'altezza del n. civico 140 del Comune di San Benedetto del Tronto.** La bonifica della porzione di copertura in eternit sopraindicata dovrà essere effettuata nel rispetto delle procedure previste dal DM 06/09/1994 e dal Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n.33 del 30/01/2003”*.

**DATO ATTO** che la legge regionale n. 7 del 03/03/1982 prevede all'art. 2, comma 2, che *“I responsabili dei servizi, in particolare: a) propongono, nei casi di urgenza, al Sindaco competente per territorio l'adozione dei provvedimenti di cui al successivo [articolo 3](#) ed eventualmente procedono ad interventi temporanei di ordine tecnico-professionale”* ed all'art. 3 che *“In materia di igiene e sanità pubblica il sindaco adotta i provvedimenti che comportano poteri autorizzativi o prescrittivi o di concessione, ivi compresi quelli già demandati al medico provinciale e all'ufficiale sanitario ed emana le ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi del testo unico della legge comunale e provinciale”*;

**VISTO** quanto disposto al punto 2) del D.M. 6.09.1994 – VALUTAZIONE DEL RISCHIO - *Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'articolo 6, comma 3 e dell'articolo 12, comma 2 della legge 27.03.1992 n° 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto*, in particolare, che: *“... se il materiale è in cattive condizioni, o se è altamente friabile, le vibrazioni dell'edificio, i movimenti di persone, o macchine, le correnti d'aria, possono causare il distacco di fibre legate debolmente al resto del materiale”*;

**DATO ATTO** che il D.M. 06/09/1994:

- prevede che i metodi di bonifica che possono essere attuati, sia nel caso di interventi circoscritti ad aree limitate dell'edificio, sia nel caso di interventi generali, sono:

a) Rimozione: eliminazione e conseguente smaltimento dei materiali di amianto, previa presentazione all'A.S.U.R. competente per territorio, da parte della ditta specializzata incaricata dei lavori, del piano di lavoro di cui all'art. Art. 59-duodecies. del D.Lgs. n. 257 del 25/07/2006 e ss.mm.ii.;

b) Incapsulamento: trattamento dell'amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che (a seconda del tipo di prodotto usato) tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l'aderenza al supporto, a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta. Occorre inoltre verificare periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento– (Decreto Ministero della Sanità

20/08/1999 recante "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto);

c) **Confinamento**: Consiste nell'installazione di una barriera a tenuta che separi l'amianto dalle aree occupate dell'edificio. Se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il rilascio di fibre continua all'interno del confinamento. Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l'amianto rimane nell'edificio; inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere mantenuta in buone condizioni.

- fornisce le indicazioni per la scelta del metodo di bonifica;

- al punto 4 prevede che "Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che sia messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto" indicando sia le attività di manutenzione e custodia che quelle del programma di controllo, da eseguirsi da parte del proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge;

#### **VISTI**

- art. 832 (diritto di proprietà) e 1117 (Parti comuni dell' Edificio) del codice civile;  
- la sentenza del TAR Lombardia, Milano, sezione IV, n. 5145 del 24 novembre 2009;

#### **VISTI**

- la **legge n° 257/92** "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";  
- **Decreto del Ministero della Sanità 06/09/1994** "Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12 comma 2, della legge 27 marzo 1992 n.257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto";  
- **Decreto Ministero della Sanità 20/08/1999** recante "Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto";  
- **Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 257** recante "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro", in particolare l'art. 59-duodecies (Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto);  
- il D.Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", in particolare la parte quarta relativa alla gestione dei rifiuti;  
- D.M. 29/07/2004 n. 248;  
- D. Lgs. 09/04/2008 n. 81, in particolare gli artt. 256 e 262;  
- R.D. 27 luglio 1934 n. 1265 "Testo Unico delle leggi sanitarie";  
- L.r. Marche n. 7 del 03/03/1982 "norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e vigilanza sulle farmacie ai sensi dell'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833";

**VISTA** la visura camerale n. T55917 del 24/09/2016 trasmessa con-e-mail dalla P.M.;

**VISTO** l'art. 50 del Testo Unico degli Enti locali – D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

**RICHIAMATA** la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 4 febbraio 1998, n. 125;

**CONSIDERATA** la necessità, alla luce dell'accertamento compiuto e della proposta del competente Dipartimento Asur – U.O.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica:

- di provvedere alla sollecita bonifica, ai sensi di legge- D.M. 6.09.1994, del materiale in cemento - amianto con presenza di rotture e di microrganismi vegetali costituente una parte della copertura dell'edificio sopra specificato, le cui condizioni di pessimo stato di conservazione, così come descritte dagli accertatori costituiscono - in considerazione della tossicità del materiale rinvenuto - motivo di pericolo per la salute pubblica, in particolare, per la popolazione residente in loco, tenuto anche conto dell'attività degli agenti atmosferici (piogge acide, sbalzi termici, erosione elolica), tutti fattori che possono determinare un potenziale rilascio di fibre aerodisperse ;

- nella contingenza dei fatti descritti dagli accertatori, di procedere in tal senso con somma urgenza nei confronti di chi, in base all'ordinamento giuridico, ha la disponibilità dell'esercizio di poteri sulla cosa *uti dominus*, quindi, nel caso di specie, nei confronti del proprietario del manufatto, senza la dilazione ulteriore dell'avvio del procedimento;

**PRESO ATTO** dalla comunicazione della Polizia Municipale (e-mail del 13.05.2017) che il manufatto in esame è distinto al Catasto Fabbricati...omissis...;

**RAVVISATA** quindi l'urgenza di provvedere in merito, in ragione della stringente necessità di prevenire il pericolo di distacchi e di rilascio di fibre di amianto e quindi possibili contaminazioni (desumibili dalla sopra citata proposta dell'Asur), a tutto danno e pericolo degli interessi pubblici coinvolti (salute pubblica ed ambiente), e, pertanto, nella contingenza dei fatti descritti, di dover adottare le opportune misure di tutela proposte dall'Asur;

#### **ORDINA**

in qualità di proprietaria, alla società...*omissis*...;

#### **DI**

**provvedere nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, alla bonifica della porzione di copertura realizzata in eternit** - secondo la metodologia più idonea tra quelle indicate nel D.M. 06/09/1994 - **del manufatto sito in via Val Tiberina in area a ridosso della...*omissis*... di questo Comune**, distinto al Catasto Fabbricati...*omissis*...;

**Le idonee operazioni di bonifica** (rimozione dei materiali di amianto od incapsulamento o confinamento) e **quelle, eventuali, di smaltimento dei materiali rimossi, dovranno essere eseguite avvalendosi di ditta specializzata ed autorizzata** all'esecuzione di tutti gli interventi di bonifica dell'amianto di cui al DM 06/09/1994, **iscritta nell' apposito albo** consultabile sul sito internet [www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it) (categoria 10 A), nel **rispetto delle modalità e delle procedure stabilite dal medesimo DM 06/09/1994 e dal Decreto del Dirigente del Servizio Sanità della Regione Marche n. 33 del 30/01/2003** e nell'osservanza delle prescrizioni, anche tecniche, di legge vigenti e delle ulteriori che potranno essere fissate dalla Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione all'esito del vaglio del **piano di lavoro**.

Quest'ultimo **dovrà essere trasmesso, unitamente ad una copia di questa ordinanza e preventivamente all'avvio delle operazioni di bonifica, entro 20 giorni dalla notificazione del presente atto**, mediante invio di un originale **all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro**, P.zza Nardone n° 19-63074 San Benedetto del Tronto e di una **copia al Comune di San Benedetto del Tronto** - Settore Pianificazione del Territorio ed Attività Produttive – Servizio Autorizzazioni Ambientali - Viale de Gasperi n° 124 (anche via pec. [protocollo@cert-sbt.it](mailto:protocollo@cert-sbt.it) o fax n.° 0735.794711).

**Copia della documentazione comprovante il corretto adempimento alle prescrizioni qui imposte e l'avvenuto smaltimento dell'eternit secondo la vigente normativa (formulario identificazione rifiuti , comunicazione di conclusione operazioni previste dal piano di lavoro assentito dall'Asur ad opera della ditta incaricata e abilitata, ecc.) dovrà essere tempestivamente trasmessa all'Asur Marche Area Vasta N° 5 - Dipartimento di prevenzione - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, P.zza Nardone n° 19-63074 San Benedetto del Tronto ed al Settore Pianificazione del Territorio ed Attività Produttive - Servizio Autorizzazioni Ambientali (cap. 63074)- Viale De Gasperi n. 124 - anche via pec. [protocollo@cert-sbt.it](mailto:protocollo@cert-sbt.it) o fax al n. 0735.794711 - al quale dovrà pervenire entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni;**

#### **AVVERTE CHE**

Nel caso di accertata inottemperanza a quanto ordinato:

- **si provvederà d'ufficio nei modi e termini di legge, con recupero dai responsabili delle spese sostenute;**
- **si procederà alla denuncia alla competente Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 codice penale.**

#### **INFORMA CHE**

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale- TAR MARCHE- nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione del presente provvedimento (*Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104*), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di centoventi giorni dalla data stessa (*DPR n° 1199 del 24.11.1971 e successive modificazioni*).

Si precisa che il ricorso non sospenderà automaticamente l'efficacia e l'esecutività del presente atto in difetto di un'espressa istanza in tal senso.

## COMUNICA INOLTRE CHE

- gli atti ed i documenti d'ufficio, salvo quanto previsto all'articolo 24, L. n. 241 del 7.08.1990 e successive modificazioni, sono visionabili e potranno essere estratti in copia dietro apposita istanza, presso il Settore Pianificazione del Territorio ed Attività Produttive, servizio Autorizzazioni Ambientali, sito in San Benedetto del Tronto, viale De Gasperi 124, 3° piano, nei seguenti giorni e rispettivi orari: mercoledì e venerdì dalle 10.30 alle 13.00; martedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00;

- presso il medesimo servizio Autorizzazioni Ambientali - direttore dott. Fausto Mozzoni - responsabile dell'istruttoria del presente procedimento (art. 5, c. 1 della L. n. 241/90) potranno essere prodotte memorie ed istanze scritte pertinenti all'oggetto del presente provvedimento;

## DISPONE CHE

La presente Ordinanza venga notificata, nei modi consentiti dalla legge, alla società:

...*omissis*...;

e comunicata, per quanto di rispettiva competenza:

- 1) All'Asur Marche Area Vasta N° 5, Dipartimento di Prevenzione, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro, Piazza Nardone n° 19, 63074 San Benedetto del Tronto, a cui è richiesto di trasmettere al Settore Gestione del Territorio ed Attività produttive copia delle eventuali prescrizioni sul piano di lavoro inviato dal destinatario del presente provvedimento (art. 256 del D. Lgs. 81/2008);
- 2) All' U.O.C. Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell' Asur Marche Area Vasta N° 5 che viene **espressamente incaricata di vigilare sulla corretta esecuzione della presente Ordinanza**, avvalendosi, se necessario, della collaborazione del locale Comando di Polizia Municipale;
- 3) Al locale Comando di Polizia Municipale.

**Il Sindaco**  
**Pasqualino Piunti**